

Banche e concessione di credito alle imprese in crisi

Negli ultimi anni, in Italia, anche in virtù della crisi economica mondiale, si è molto dibattuto sull'opportunità o meno per una banca di finanziare un'impresa in stato di crisi. Si parla di concessione abusiva del credito da parte di un istituto bancario, una problematica acquisita solo di recente nello scenario giurisprudenziale italiano. Con l'introduzione del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. Tub) l'attività di impresa della banca è stata ancorata ai principi di correttezza e lealtà contrattuale. Nel nostro ordinamento ancora oggi non esiste una vera e propria definizione di concessione abusiva di credito anche se con alcune sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la giurisprudenza ha individuato gli estremi per valutare l'abusività di una concessione creditizia. La giurisprudenza più recente ha chiarito che la banca deve costantemente rivedere le proprie valutazioni sulla base dei nuovi elementi di volta in volta acquisiti, o acquisibili con la dovuta diligenza. La correttezza richiesta agli operatori bancari impone che, laddove una banca sia consapevole dello stato di crisi e/o insolvenza del proprio debitore, questa debba astenersi dal finanziare il soggetto o concedere dilazioni di pagamento, se non nell'ambito di procedure di protezione che la legge fallimentare ha espressamente previsto. Nel caso in cui la banca intenda supportare finanziariamente un cliente in crisi



Silvia Morandi,
partner Studio Legale Avv.
Giuseppe Iannaccone
e Associati

è prudente che lo faccia nell'ambito di un accordo ex art. 182 bis l. fall., ovvero attraverso un piano di risanamento attestato ex art. 67 l. fall. o tramite un concordato preventivo. In questi casi, si dovrà predisporre un piano di risanamento idoneo a consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Laddove la banca decidesse di finanziare un'impresa in crisi che non avesse redatto un piano di risanamento/ristrutturazione con le caratteristiche suddette, potrebbe essere esposta a una responsabilità civile e/o penale. Dal punto di vista civilistico, l'erogazione abusiva di credito è stata considerata lesiva della posizione dei creditori dell'impresa finanziata per avere il finanziatore contribuito a mante-

nere "artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa rappresentazione che si tratti di impresa economicamente valida". L'azione risarcitoria spetterebbe pertanto al singolo creditore e non alla società. La giurisprudenza ha affermato che, in caso di fallimento della società finanziata, il curatore fallimentare non sarebbe legittimato ad agire giudizialmente nei confronti della banca, la quale potrebbe essere convenuta solamente dai creditori presi singolarmente, per un danno diretto cagionato a questi ultimi. La giurisprudenza più recente tuttavia ha valorizzato anche il nocumento che una concessione abusiva di credito è in grado di produrre nei confronti del cliente finanziato. Detta giurisprudenza ha ravvisato una possibile responsabilità della banca finanziatrice, sul presupposto della responsabilità solidale tra gli organi di quest'ultima e gli organi di amministrazione della società finanziata, per i fatti di mala gestio imputabili a questi ultimi. Quanto agli aspetti penali, e per il caso in cui la società finanziata fallisse, i funzionari della banca finanziatrice potrebbero vedersi contestata una responsabilità da concorso nei reati fallimentari. Appare utile la legge 155/2017, che prevede l'introduzione di strumenti di allerta della crisi di impresa, auspicabilmente idonei a far emergere lo stato di salute di un imprenditore che si rivolga alla banca.